



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1549

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Indice

1. DDL S. 1549 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1549	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	14
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020	15
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/12/2020	25
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (ant.) del 10/12/2020	26
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/12/2020	27
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 12/01/2021	33
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021	34
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021	37
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 20/01/2021	43
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021	48
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021	60
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021	68
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	80
1.4. Trattazione in consultiva	84
1.4.1. Sedute	85
1.4.2. Resoconti sommari	86
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	87
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020	88
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020	95
1.4.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020	100
1.4.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020	108
1.4.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	111
1.4.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020	112

1. DDL S. 1549 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1549
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Iter

30 marzo 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1549

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Davide Faraone](#) ([IV-PSI](#))

Cofirmatari

[Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#)), [Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)), [Francesco Bonifazi](#) ([IV-PSI](#)), [Daniela Sbrollini](#) ([IV-PSI](#)), [Eugenio Comincini](#) ([IV-PSI](#)), [Donatella Conzatti](#) ([IV-PSI](#)), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)), [Nadia Ginetti](#) ([IV-PSI](#)), [Leonardo Grimani](#) ([IV-PSI](#)), [Ernesto Magorno](#) ([IV-PSI](#)), [Mauro Maria Marino](#) ([IV-PSI](#)), [Annamaria Parente](#) ([IV-PSI](#)), [Matteo Renzi](#) ([IV-PSI](#)), [Valeria Sudano](#) ([IV-PSI](#)), [Gelsomina Vono](#) ([IV-PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 155 del 15 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI , INCHIESTE PARLAMENTARI , INTERNET , INFORMAZIONE

Articoli

COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS (Artt.1, 2), FALSITA' (Artt.1, 2), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.2), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Art.2), DEPUTATI (Art.3), SENATORI (Art.3), NOMINE (Art.3), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.4), SEGRETO D'UFFICIO (Artt.4, 5), SEGRETO PROFESSIONALE (Artt.4, 5), SEGRETO BANCARIO (Artt.4, 5), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 6 ottobre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 23 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 259 del 23 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1549

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1549

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FARAONE**, **GARAVINI**, **NENCINI**, **BONIFAZI**, **SBROLLINI**, **COMINCINI**, **CONZATTI**, **CUCCA**, **GINETTI**, **GRIMANI**, **MAGORNO**, **MARINO**, **PARENTE**, **RENZI**, **SUDANO** e **VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete *internet*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Onorevoli Senatori. - La rete *internet* ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le istituzioni. Viviamo in uno spazio sociale dilatato, senza precedenti nella storia dell'umanità, creato dalla rete *internet*, identificato con la stessa rete, dove si mescolano soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono cambiare vorticosamente e molti interessi trovarsi in conflitto. La capacità di ciascuno di noi di interagire con gli altri, di esprimere le sue opinioni e di raccogliere informazioni senza rivolgersi ai media tradizionali è enormemente cresciuta e sono aumentate le opportunità per un controllo più diffuso del potere politico.

Abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione tecnologica del modo di comunicare e di informarci, che pone alla nostra società una sfida epocale per le potenzialità di conoscenza, di libertà e di partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica, ma che allo stesso tempo ci espone a rischi e pericoli nuovi per la vita democratica, come pure per la sicurezza e per la libertà dei cittadini. L'importanza sempre maggiore dei *social network* per la formazione dell'opinione pubblica nelle società democratiche ha, negli ultimi anni, generato il fenomeno delle cosiddette « *fake news* », ossia delle notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito delle reti sociali telematiche (*social network*) per condizionare l'opinione pubblica di un Paese. La pubblicazione e la diffusione di notizie false sono diventate in questi anni un fenomeno dilagante, capace di danneggiare gravemente i cittadini e le imprese, di veicolare stereotipi basati sul razzismo, sull'antisemitismo, sul sessismo e su discriminazioni sociali e territoriali, di influenzare l'opinione pubblica su temi importanti come l'economia, la salute e la sicurezza, di condizionare la politica e gli esiti di un'elezione, di distruggere la reputazione di figure pubbliche, ma anche di privati cittadini. Si tratta, dunque, di un tema di cruciale attualità, che riguarda tutti i cittadini e tutte le forze politiche e che tocca un principio cardine delle nostre società democratiche: il diritto a una corretta informazione.

Come sappiamo le finalità delle *fake news* sono le più varie: da strumento di lotta politica interna a mezzo privilegiato per orchestrare campagne d'odio e di intimidazione contro singole personalità o contro interi gruppi sociali; da indebito strumento degli Stati per inquinare la vita politica di altri Paesi a mezzo per screditare le qualità e la sicurezza di un prodotto commerciale da parte di soggetti economici concorrenti.

L'impatto di questo fenomeno è stato molto forte negli ultimi anni proprio nel corso delle campagne elettorali dei principali Stati democratici del mondo occidentale. La possibilità di diffondere in maniera virale notizie false, che si accreditano anche solo grazie alla loro condivisione tra gli utenti delle reti sociali, ha fatto della creazione di *fake news* e della loro diffusione attraverso i *social network*

uno strumento per influire indebitamente sulle elezioni democratiche. L'esperienza recente ci dice che le *fake news* sono state utilizzate come un mezzo illecito di propaganda politica anche al fine di alterare la formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni elettorali. Non possiamo poi tralasciare di ricordare che le organizzazioni terroristiche si sono servite dei *social network* per la propaganda delle loro attività, per le loro esigenze logistiche nonché per ampliare le loro capacità di reclutamento di nuovi aderenti.

Lo stesso sir Tim Berners-Lee, di fatto l'ideatore del *world wide web* (noto con la formula abbreviata di « *web* »), in una lettera aperta scritta in occasione delle celebrazioni per il trentennale del *web* presso il *Conseil européen pour la recherche nucléaire* (CERN) di Ginevra a marzo scorso, ha lanciato un grido di allarme sull'uso del *web* per diffondere *fake news*. La Costituzione italiana tutela, come noto, la libertà di espressione, pietra angolare dello Stato democratico secondo la Corte costituzionale, ma l'interpretazione dei contenuti di questa tutela va bilanciata con il rispetto dei diritti della persona, come il diritto alla riservatezza, all'onorabilità e alla reputazione, spesso messi a rischio con la comunicazione via *web*.

Il gruppo parlamentare di Italia Viva intende promuovere una discussione in Parlamento su questo tema.

Il presente disegno di legge raccoglie la riflessione di sir Berners-Lee e la ripropone, quale aspetto essenziale dei molti problemi che abbiamo di fronte, a tutte le forze politiche per questa legislatura. Il peso sempre più rilevante dei *social network* nella vita dei cittadini impone al Parlamento di dotare al più presto l'ordinamento di una specifica disciplina per contrastare la commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali sulla rete *internet*.

È necessario responsabilizzare i fornitori di servizi di *social network* sui contenuti veicolati attraverso le proprie piattaforme, tutelare gli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e contrastare la commissione di reati attraverso la rete *internet*. I fornitori di *social network* devono dotarsi di procedure interne di eliminazione dei contenuti illeciti e di gestione dei reclami provenienti dagli utenti.

Il Parlamento deve dotare il nostro ordinamento giuridico di strumenti idonei a limitare in modo drastico la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica.

È necessario spingere i fornitori di servizi di *social network* a prevedere sistemi, procedure e organismi di autoregolamentazione e di controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l'entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini.

Per tutti questi motivi si ritiene necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di diffusione seriale e massiva delle *fake news* attraverso i *social network*, proponga soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali sulla rete *internet* e verifichi l'adeguatezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione sulle piattaforme digitali di *fake news* e di contenuti illeciti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete *internet*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano;
- b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale;
- c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica;
- d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete *internet*;
- e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione;
- f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete *internet*;
- g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete *internet*, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete *internet* ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti;
- h) promuovere, anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei voti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può ottenere dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione presenta alle Camere una o più relazioni ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione può indicare nelle proprie relazioni eventuali interventi di carattere normativo o amministrativo ritenuti opportuni nelle materie oggetto dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, nonché i soggetti privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1549
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 184 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 120 \(ant.\)](#)

1 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 123 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 206 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 124 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 213 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 214 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2021

[N. 226 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 232 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il **PRESIDENTE** rivolge il benvenuto al ministro Paola Pisano e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Paola PISANO svolge le sue comunicazioni sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Prendono la parola i senatori **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) e **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) per porre quesiti, a cui risponde il ministro Paola PISANO.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di posticipare alle ore 11,30 di domani, mercoledì 7 ottobre, le comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Atto n. 572), inizialmente prevista per le ore 10,30. A quell'ora, infatti, saranno ancora in corso i lavori dell'Assemblea.

Tuttavia, dal momento che probabilmente il parere sull'Atto n. 572 dovrà pervenire alle Commissioni riunite 5a e 14a entro le ore 13, potrebbe essere necessario procedere alla votazione dello schema di parere immediatamente dopo la fine della procedura informativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che quanto meno si preveda una breve pausa, prima del voto, in modo da consentire la predisposizione di eventuali osservazioni da inserire nello schema di parere proposto dal relatore, nel caso che emergessero ulteriori spunti di riflessione dalle comunicazioni del Ministro Dadone.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, e di posticipare alle ore 11,30 la seduta già convocata per le ore 10,30.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 9,30 E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 10,30 DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 10,30 è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1900, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si è tenuto un Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. La documentazione depositata dei soggetti auditi, o anche inviata successivamente, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di

legge n. [1549](#) (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali), a prima firma del senatore Faraone, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. [1900](#), su cui è già stata svolta la relazione e sono iniziate le audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di riaprire i termini per integrare l'elenco delle audizioni informali, per estenderle anche al disegno di legge n. [1549](#).

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Augussori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone di fissare per le ore 12 di giovedì 8 ottobre il termine per l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati undici emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.50, 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 e 7.1 e ne illustra il contenuto.

L'emendamento 3.2 propone di estendere l'indagine campionaria triennale dell'ISTAT e del SISTAN sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza contro le donne anche agli atti compiuti alla presenza o in danno dei figli e agli atti persecutori.

Con l'emendamento 3.50 si intende invece dividere l'Allegato in due parti: l'Allegato A comprenderebbe l'elenco dei quesiti per agevolare la raccolta di informazioni da parte dell'ISTAT, che richiede una particolare specializzazione; nell'Allegato B, invece, sarebbe riportato l'elenco delle domande che devono essere poste dagli operatori di polizia giudiziaria, del tribunale, dal pubblico ministero e della ASL, incentrate essenzialmente sulla relazione tra vittima e autore del reato, che rileva ai fini della qualificazione di un omicidio come femminicidio.

L'emendamento 4.1, oltre a inserire il riferimento introdotto con l'emendamento 3.2, prevede che sia sempre fatta salva la garanzia dell'anonimato per le vittime che sporgono denuncia.

Con l'emendamento 5.1 si precisano, nella lista dei reati per cui è necessario rilevare la relazione tra autore e vittima del reato, i corrispondenti articoli del codice penale. Inoltre, si amplia il novero dei dati da assumere, facendo riferimento anche alle misure di prevenzione e agli ordini di protezione.

Segnala che tali elementi sarebbero particolarmente utili, pur nella consapevolezza che l'accoglimento della proposta comporterebbe un onere aggiuntivo per gli operatori di polizia giudiziaria.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 6.1, si sofferma sull'emendamento 7.1, con il quale si prevede che i dati raccolti dall'ISTAT siano comunicati anche agli osservatori regionali, che quindi non dovranno richiederli ai centri antiviolenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione giustizia e della Commissione bilancio, per cui non è possibile procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 anche all'interno del Senato, ritiene opportuno predisporre una lettera per chiedere alla Presidenza del Senato di non procedere, almeno in questa fase, all'assegnazione di provvedimenti a Commissioni riunite.

A seguito dell'osservazione della senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) circa il fatto che i provvedimenti già assegnati a Commissioni riunite dovrebbero a suo avviso essere conclusi secondo la medesima modalità di esame, il PRESIDENTE precisa che la propria proposta si riferisce solo alle assegnazioni future.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che eventualmente le Commissioni riunite potrebbero essere collegate tra loro in videoconferenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere della Giunta per il Regolamento del 9 giugno 2020 consentiva ai senatori di partecipare da remoto solo alle audizioni informali in videoconferenza e soltanto fino al 31 agosto scorso.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che tale iniziativa era stata sollecitata da una lettera inviata dal proprio Gruppo. Precisa che è in corso di predisposizione una richiesta analoga per differire ed estendere la previsione a tutte le procedure informative, anche in sede formale, incluse le Commissioni bicamerali. Concorda sulle considerazioni della senatrice Pirovano circa la possibilità di mettere in comunicazione le Commissioni riunite con un collegamento in videoconferenza tra le rispettive Aule. Si potrà valutare in seguito se consentire anche la votazione con la medesima modalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che tale proposta, ulteriore rispetto a quella da lui avanzata, dovrebbe essere rivolta al Presidente del Senato e sottoposta alla Giunta per il Regolamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedere a modifiche regolamentari così rilevanti in una situazione di emergenza, soprattutto con riferimento alle modalità di espressione del voto, che potrebbero portare - con conseguenze rischiose per il Parlamento - a normalizzare ciò che viene deliberato nell'eccezionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime un avviso contrario rispetto alla proposta del Presidente, in quanto tale soluzione potrebbe penalizzare i Gruppi meno numerosi, sotto il profilo della rappresentanza, nel caso che tra i loro componenti vi siano senatori sottoposti alla quarantena. Nel ricordare il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1a e 8a in occasione dell'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, ritiene anzi preferibile incentivare l'esame di provvedimenti in sede riunita.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il collegamento in videoconferenza tra due Commissioni è già possibile, dal momento che tale modalità di connessione è utilizzata dal Movimento 5 Stelle per le riunioni dei Gruppi di Camera e Senato. Tra l'altro, a suo avviso, sarebbe anche possibile effettuare le votazioni, in quanto il voto sarebbe rilevato per ogni Commissione dal Presidente, che dirige i lavori in presenza.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene che sui temi oggetto del dibattito dovrebbe esprimersi piuttosto la Giunta per il Regolamento, dopo un confronto tra la Presidenza del Senato e quella della Camera dei deputati. A tale proposito, osserva che il presidente

Fico si è espresso in senso contrario all'utilizzo di strumenti tecnologici che non prevedano la presenza dei deputati a Montecitorio.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) obietta che alla Camera è ancora consentita la partecipazione dei deputati alle audizioni informali da remoto e che tale modalità è applicata già dal mese di marzo.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) valuta positivamente la proposta del Presidente di limitare o addirittura escludere l'assegnazione di nuovi provvedimenti a Commissioni riunite, per evitare la concentrazione eccessiva di senatori nella stessa Aula. In ogni caso, ritiene opportuno che la Presidenza del Senato, su tale questione, avvii un'interlocuzione con la Presidenza della Camera dei deputati.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con le considerazioni del senatore Grimani.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che indirizzerà una lettera al Presidente del Senato per rappresentarle l'esigenza rilevata, tenendo conto del dibattito appena svolto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [953](#) (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1642](#) (*quorum referendum* art. 132 della Costituzione), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.1

[Conzatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora e coordina l'attività di rilevazione dei dati effettuata da ISTAT e SISTAN, secondo le modalità di cui al comma 3.»

Art. 3

3.1

Conzatti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole:* «, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A,»;

2) *al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole:* «da rilevare sono riportate nell'allegato A» *con le seguenti:* «sono da rilevare con modalità statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole:* «secondo quanto previsto dall'allegato A e» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1 e»

b) *all'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

c) *all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

d) *sopprimere l'allegato A.*

3.2

Laforgia, Valente

Al comma 1 sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori.»

3.3

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La raccolta delle informazioni da rilevare è effettuata a fini statistici e deve essere sottoposta al monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza».

3.50

Rauti, Valente

All'allegato A, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI» *e le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE» *aggiungere le seguenti:* «(I quesiti devono essere posti previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale)»;

b) *sostituire le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)» *con le seguenti* « ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA, ECONOMICA E ANCHE alla presenza o in danno dei figli (PER LE DONNE IN COPPIA)» ;

c) *dopo le parole* «minaccia di uccidersi?» *inserire le seguenti:* « l'episodio di violenza è avvenuto alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento dell'episodio?»;

d) *a l capoverso* *Elenco dei quesiti sullo stalking, inserire, in fine, le seguenti parole:* «Gli atti persecutori sono stati perpetrati alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento della commissione degli atti?»;

e) *sostituire le parole* da «Relazione autore-vittima: elenco del set minimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Relazioni autore-vittima: elenco del set minimo di modalità che devono

essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT sui centri antiviolenza:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

f) *dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:*

«ALLEGATO B

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

Art. 4

4.1

[Rizzotti, Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009» *inserire le seguenti:* « e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

b) *sostituire le parole da:* «tra vittima e autore dei reati» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ai sensi dell'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».

Art. 5

5.1

[Maiorino, Mantovani, Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «introduce» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A; all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* «di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. *sostituire le parole:* «e stalking» *con le seguenti:* «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo

comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

4. *sopprimere il comma 4;*

5. *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;*

b) *dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;*

c) *sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;*

6. *al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno*

subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

5.2

[Leone](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.».

5.3

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «informazioni» *inserire le seguenti:* «di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»;

b) *al comma 6 sopprimere le parole:* «,ordini di protezione»;

c) *dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì con riguardo alle misure cautelari e alle misure di sicurezza il tipo di misura applicata, l'eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico, nonché le eventuali violazioni della misura applicata e il suo aggravamento, e l'avvenuta trasmissione al giudice civile ai sensi dell'articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

6-ter. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì i dati relativi alle misure di prevenzione applicate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38; dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e degli articoli 1, comma 1, lettera c), quando la persona sia dedita anche alla commissione dei reati di cui al comma 3 del presente articolo, e 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6-quater. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza in ogni grado del procedimento giudiziario altresì le informazioni sugli ordini di protezione in materia civile e sulle modalità di affidamento dei figli minorenni adottate nei procedimenti civili di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, in cui sono parti l'autore e la donna vittima di violenza, specificando se nel corso del procedimento civile sono stati acquisiti atti e documenti, non coperti da segreto istruttorio, formati nel corso dei procedimenti penali.».

Conseguentemente, all'articolo 6 aggiungere in fine la seguente lettera: «c) con riguardo agli indagati e agli imputati per i reati di cui all'articolo 5, comma 2 nonché alla persona offesa e alle parti civili l'indicazione delle misure di affidamento dei minorenni ovvero delle misure adottate ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, qualora disposte, nell'ambito di procedimenti civili tra le stesse parti.».

Art. 6

6.1

[Laforgia](#), [Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «autore-vittima del reato» *inserire le seguenti:* «secondo quanto indicato all'Allegato B»,

2) *sostituire le parole* « e delle vittime.» *con le seguenti* « e delle vittime, alla tipologia di

violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, alle informazioni su luoghi e alla eventuale tipologia di arma utilizzata con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) dopo la parola » nonché« inserire le seguenti » alla persona offesa e« e sostituire le parole »al patrocinio a spese dello stato« con le seguenti: »e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R. n.115 del 2002 (TU spese di giustizia)«;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole da » all'applicazione« fino alla fine del periodo con le seguenti: »a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo«.*

Art. 7

7.1

Rampi, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «case rifugio accreditati» inserire le seguenti: « su dati disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali».*

b) *al comma 1, lettera a) dopo le parole « dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati, »;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: « assistita e atti persecutori».*

d) *dopo le parole "tipologie di" inserire le parole "interventi di"*

e) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.*

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (ant.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, considerato il numero particolarmente elevato di soggetti da audire sui disegni di legge congiunti n. **1900** e n. **1549** (Commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), con la prossima sessione si considererà esaurito il ciclo di audizioni informali. Gli ulteriori soggetti indicati dai Gruppi, invece, saranno invitati a far pervenire una propria memoria scritta.

Avverte, inoltre, che la Presidenza del Senato ha assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a, in sede referente, il disegno di legge n. **2040**, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, il cosiddetto decreto sicurezza. Esprime perplessità, a tale riguardo, in quanto alla Camera dei deputati il provvedimento è stato esaminato dalla sola Commissione affari costituzionali. Peraltro, anche al Senato, in entrambe le occasioni in cui in questa legislatura sono stati esaminati i decreti in materia di sicurezza, è stata riconosciuta una competenza esclusiva della 1a Commissione. Manifesta, quindi, l'intenzione di rappresentare alla Presidenza del Senato le ragioni del proprio dissenso.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda sull'opportunità di chiedere un chiarimento alla Presidenza del Senato sui motivi della decisione di assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, che appare incomprensibile alla luce della prassi consolidata, peraltro applicata anche recentemente.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) condivide le considerazioni del Presidente sull'opportunità di assegnare il decreto sicurezza alla sola Commissione affari costituzionali, come già accaduto all'inizio della legislatura.

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto*) si associa alle osservazioni critiche del Presidente, in quanto risulta

incomprensibile l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Pertanto, ritiene opportuno chiedere un chiarimento al Presidente del Senato sulle ragioni della sua decisione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD), pur nel rispetto delle prerogative della Presidenza del Senato, stigmatizza la decisione di assegnare il disegno di legge n. [2040](#) in sede referente anche alla Commissione giustizia, considerato che solo alcune disposizioni del provvedimento sembrano afferire alla sua competenza. Ritiene opportuno quindi chiedere un chiarimento sui criteri adottati per la decisione, anche per evitare che la discrezionalità di cui legittimamente dispone la Presidenza del Senato sconfini nell'arbitrio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la valutazione della Presidenza è supportata anche dalla richiesta dell'intera Commissione giustizia di procedere a un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), nel ritenere ingiustificabile l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite 1a e 2a, sottolinea che la Commissione affari costituzionali ha esclusiva competenza sui settori normativi e di azione dell'amministrazione dell'Interno, in particolare con riferimento alla sicurezza pubblica e all'immigrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Calderoli, precisa che - a seguito di un chiarimento per le vie brevi - non risulta che la richiesta di assegnazione del provvedimento formulata dalla Commissione giustizia sia stata determinata da una formale deliberazione, né in sede plenaria, né in Ufficio di Presidenza.

Ritiene quindi che, per l'assegnazione del provvedimento, non siano state rispettate le prassi consolidate: ribadisce pertanto la propria intenzione di chiedere chiarimenti alla Presidenza del Senato circa i criteri adottati, al fine di tutelare le prerogative della Commissione affari costituzionali.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ([n. 225](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, avverte che, in coordinamento con i relatori della I Commissione della Camera, è stato predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono recepite alcune delle proposte avanzate dai Gruppi. Precisa, tuttavia, che le ulteriori e numerose proposte giunte ai relatori non sono accoglibili per vari motivi, tra cui i seguenti: in alcuni casi i fini, pur condivisibili, non erano conseguiti dagli strumenti individuati; in altri non erano rispettati o il vincolo delle circoscrizioni della Camera, che sono legificate come da Tabella A allegata alla legge vigente, o i criteri tassativi di delega (ad esempio il rispetto dello scarto massimo, rispetto alla media, del 20 per cento) o i criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali, o quello del rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli Comuni; in altri, in particolare in caso di proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti, si finiva per determinare uno squilibrio, con 5 e 3 eletti in circoscrizioni limitrofe; in altri casi, per rimediare a interventi relativi a qualche provincia, si

finiva per creare squilibri in altre. Anche per quest'ultimo motivo si è comunque ritenuto inopportuno procedere a interventi fortemente invasivi al netto del lavoro della commissione tecnica.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) ritiene insolito che siano emerse criticità solo con riferimento ai collegi uninominali del Lazio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio sconcerto nel constatare che nello schema di parere non è stata recepita nessuna delle osservazioni sottoposte al relatore dal Gruppo della Lega, dopo un lavoro particolarmente attento e approfondito riguardante tutto il territorio nazionale, nonostante le rassicurazioni iniziali del Presidente di voler favorire l'intesa non solo all'interno della Commissione, ma anche in sinergia con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Per di più, si è scelto di inserire un'unica osservazione relativa a una situazione localistica, per la circoscrizione Lazio1, che conferma la scarsa attenzione per i territori più periferici.

Infine, considerato che si è ritenuto di inserire una raccomandazione relativa alla comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, sarebbe stato opportuno formularne una analoga con riferimento alla comunità di lingua italiana dell'Alto Adige.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che Forza Italia non ha ritenuto di presentare proposte di modifica, tenuto anche conto dell'alta qualità della proposta formulata dalla commissione tecnica. A suo avviso, peraltro, le difficoltà discendono principalmente dalla riduzione del numero dei parlamentari, attuata con la legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha diminuito in modo drastico la rappresentanza sui territori e che, alla prova dell'adattamento della legge elettorale, mostra con estrema chiarezza tutti i suoi limiti.

Dopo aver auspicato che si proceda quanto prima a modificare la legge elettorale vigente, annuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che la Provincia di Bolzano è suddivisa in due collegi uninominali per la Camera e tre per il Senato, anche in base agli accordi fissati nel cosiddetto "pacchetto", all'esito degli accordi sottoscritti con l'Austria. Per quanto riguarda la Camera, non ci sono soluzioni alternative, in base alla consistenza demografica, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, per costituire un collegio uninominale nel quale la comunità linguistica italiana sia la maggioranza.

Per quanto riguarda la comunità slovena, rileva che la sua presenza è piuttosto frammentata, soprattutto nel territorio della Provincia di Udine, e quindi per determinare una maggiore aggregazione bisognerebbe compiere una forzatura. Pertanto, ritiene che, con riferimento alle minoranze linguistiche, vi siano dei limiti insuperabili nella determinazione dei collegi elettorali, in base alla normativa vigente.

Anticipa, pertanto, il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, dà atto che il Gruppo della Lega ha svolto un lavoro particolarmente approfondito, scevro da motivazioni di tipo politico. Precisa, inoltre, di aver analizzato nel merito le singole modifiche proposte, le quali però, se attuate, avrebbero determinato ulteriori problemi nella definizione dei collegi elettorali.

Quanto ai rilievi formulati dal senatore Lanzi, sottolinea di aver ritenuto di accogliere l'osservazione predisposta dalla senatrice De Petris in relazione ai collegi uninominali del Lazio, in quanto la proposta di modifica è risultata l'unica pertinente, in grado di apportare solo effetti positivi, e non in contrasto con la normativa.

Riguardo all'Alto Adige, concorda con le osservazioni del senatore Bressa: pur avendo esaminato con

attenzione le eventuali soluzioni alternative, si è dovuto concludere che la situazione demografica impedisce scelte differenti da quelle proposte dalla commissione tecnica.

Infine, quanto alle considerazioni del senatore Pagano, evidenzia che il dibattito sulla determinazione dei collegi elettorali è sempre stato particolarmente vivace, anche prima della riduzione del numero dei parlamentari, in quanto non è possibile trovare una soluzione del tutto soddisfacente quando è necessario contemperare diverse esigenze.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur accettando i chiarimenti forniti dal Presidente, annuncia a nome del Gruppo un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 ha previsto, in caso di promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, una delega al Governo per adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a seguito dell'esito positivo del referendum confermativo del 20-21 settembre 2020 è stata promulgata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, entrata in vigore il 5 novembre 2020;

il citato articolo 3 ha fissato, quali principi e criteri direttivi di delega:

- ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, la costituzione, nelle circoscrizioni del territorio nazionale di un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

- ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, la suddivisione del territorio nazionale nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché l'applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 - Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 - Tabelle B.1 e B.2) e, all'articolo 3, disposizioni su variazioni territoriali che dovessero intervenire prima della convocazione dei comizi, considerato che

i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità

nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;
la disciplina di delega individua infatti, accanto ad alcuni criteri obbligatori, anche criteri da applicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e delle caratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimento dell'integrità del territorio comunale;
in tal senso, così come per l'originario esercizio della delega nel 2017, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali;
valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali, presentato dalla Commissione sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;
valutato, altresì, favorevolmente l'impegno del Governo ad assicurare la massima trasparenza nell'adozione dello schema di decreto legislativo in esame, promuovendo la conoscibilità del disegno dei collegi uninominali e plurinominali, favorendo il controllo della ragionevolezza delle scelte assunte e della conformità delle stesse ai criteri di delega, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui siti *web* istituzionali;
rilevato che l'applicazione del vigente sistema elettorale misto a un Parlamento sensibilmente ridotto nella sua composizione rende da un lato più difficoltoso il rispetto contestuale di tutti i principi e criteri di delega, imponendo di operare delle scelte e, dall'altro, incontra limiti strutturali che non possono essere superati;
ritenuto di proporre una diversa composizione dei collegi plurinominali per la Camera dei deputati che interessano la Città metropolitana di Roma;
evidenziato altresì, con riferimento alla regione Friuli - Venezia Giulia, come il numero degli elettori appartenenti alla minoranza linguistica slovena non risulti sufficientemente elevato da consentire di definire i collegi in termini tali da garantire di per sé la rappresentanza dei candidati espressione di tale minoranza,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento alla proposta di riordino dei collegi plurinominali per la Camera della circoscrizione Lazio 1, laddove l'unico collegio mono-comunale sarebbe il P01, assumendo la necessità di ricomprendere in almeno due collegi plurinominali territori del Comune di Roma e territori di altri comuni, si ritiene che la soluzione prospettata, anche in considerazione delle necessità di spostamento legate alla campagna elettorale e la coesione socio-culturale, vedrebbe una situazione di disagio per quanto riguarda il collegio plurinomiale P03, sia in termini di distanze, sia in termini di direzioni nell'asse dei trasporti. Inoltre, anche sul piano dell'omogeneità socio-culturale, sarebbe preferibile collegare il collegio uninominale U04 al collegio uninominale U08, considerata la presenza nel collegio U04 del Comune di Ciampino, più affine ai comuni dei Castelli Romani; inoltre, l'asse di trasporto pubblico e il flusso pendolare tra l'area dei Castelli e la città di Roma suggerisce una maggiore omogeneità di problematiche sociali e politiche tra i collegi U08 e U04. Si dovrebbe considerare anche che storicamente c'è più affinità tra i collegi uninominali U09 e U08. L'unico vantaggio nell'ipotesi predisposta sarebbe nell'accorpamento dei comuni di Ardea e Pomezia, che avrebbero, in realtà, trovato più consona collocazione nello stesso collegio uninominale, sebbene si comprendano le motivazioni prettamente numeriche della scelta operata. Si propone perciò la seguente distribuzione dei collegi uninominali, che comporterebbe differenze minime di popolazione rispetto alla soluzione proposta dal Governo:

- al collegio plurinomiale 1 - P01 i collegi uninominali Lazio 1 - U01, Lazio 1 - U02 e Lazio 1 - U03 (più omogenei sul piano sociale): 1.187.904 abitanti (32,79 per cento) contro 1.163.634 (32,12

per cento)

- al collegio plurinominale 2 - P02 i collegi uninominali Lazio 1 - U04, Lazio 1 - U08 e Lazio 1 - U09: 1.238.779 abitanti (34,20 per cento) contro 1.258.261 (34,73 per cento)
- al collegio plurinominale 3 - P03 i collegi uninominali Lazio 1 - U05, Lazio 1 - U06 e Lazio 1 - U07: 1.195.928 abitanti (33,01 per cento) contro 1.200.716 (33,15 per cento);

e la seguente raccomandazione:

con riferimento alla determinazione dei collegi uninominali della regione Friuli - Venezia Giulia per l'elezione della Camera, si chiede di valutare se soluzioni alternative rispetto a quella individuata siano suscettibili di permettere un migliore accesso alla rappresentanza dei cittadini espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2020.

Il **PRESIDENTE** avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore **PERILLI** (M5S), proprio all'esito delle audizioni svolte, da cui è emersa la necessità di approfondimento su alcuni aspetti, per apportare eventuali modifiche al testo, ritiene preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Il relatore **GARRUTI** (M5S) concorda con le considerazioni del senatore Perilli.

Anche il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az), cofirmatario del disegno di legge in titolo, concorda sulla opportunità di rinviare la discussione generale.

Il **PRESIDENTE**, accogliendo la proposta del senatore Perilli, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il **PRESIDENTE** avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) ritiene opportuno riepilogare le ragioni per le quali sarebbe quanto mai opportuna una rapida approvazione in via definitiva dei disegni di legge in esame per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, anche a seguito delle audizioni svolte, che hanno fornito spunti di riflessione in tal senso.

Sottolinea, innanzitutto, che anche le notizie di cronaca più recenti, in particolare quelle riferite all'oscuramento degli *account* del presidente Trump da parte dei principali *social network*, stiano suscitando un ampio dibattito sul rapporto tra *social media* e i tradizionali mezzi di comunicazione e la politica, sull'utilizzo delle *fake news* con finalità politiche, sull'urgenza di un contrasto alla diffusione di contenuti non verificabili e non controllabili, tanto più nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Evidenzia che la disinformazione incide sulla qualità della vita democratica in quanto introduce elementi di destabilizzazione nella vita sociale e finisce per alterare la formazione di un pensiero critico libero e consapevole. È noto, infatti, che ormai la rete e in particolare i *social network* hanno soppiantato i giornali, anche grazie alla loro pervasività, e sono diventati la principale fonte di formazione e informazione delle persone, sempre più dipendenti da tali piattaforme, come dimostra l'ultimo rapporto del Censis.

La pandemia ha aggravato tale situazione, su un contesto caratterizzato dall'analfabetismo digitale non certo contrastato dalla didattica a distanza, che favorisce anche un aumento dei casi di abbandono scolastico. La conseguenza di tutto ciò è che una parte consistente della popolazione non ha più gli strumenti conoscitivi per interpretare la realtà.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa iniziare a lavorare quanto prima per individuare le modalità di contrasto alla diffusione delle *fake news*.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea l'assoluta necessità di regolamentare e disciplinare l'utilizzo dei *social network*. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno non limitarsi a contrastare la diffusione in rete di notizie false. Anche l'oscuramento degli *account* dei responsabili della pubblicizzazione di *fake news* non sarebbe sufficiente, in quanto frutto di iniziative estemporanee adottate da società private proprietarie delle piattaforme digitali di volta in volta coinvolte. Ritiene indispensabile, invece, contrastare il fenomeno dei *troll*, perseguendo coloro che creano *account* falsi e, coperti dall'anonimato, distruggono la reputazione di altre persone o commettono altre fattispecie di reato anche gravi. A tale riguardo, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 895, che proponeva di prevedere l'obbligo fornitore di servizi di connettività di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.

Auspica, pertanto, che la Commissione d'inchiesta si occupi anche di individuare le soluzioni per contrastare tale fenomeno.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice [VALENTE](#) (PD), la quale esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Ruotolo e ricorda l'utilità del ciclo di audizioni svolte, con particolare riferimento alle considerazioni espresse dall'Antitrust. Rispetto ai media tradizionali, per i quali la disciplina della responsabilità rispetto alla veridicità delle informazioni è garantita da un ordinamento ormai stabilizzato, anche in forza di una stringente simmetria tra produttore di informazione e utilizzatore, per i *social media* tale tema si pone in modo del tutto innovativo, a partire proprio dalla difficoltà di imputare con precisione la responsabilità della fonte informativa e di contrastare la diffusione di dati e informazioni false. Nei *social media* infatti la asimmetria tra chi diffonde le informazione e chi le utilizza è massima, e tale circostanza pone le problematiche affrontate dal disegno di legge in un'ottica molto particolare. Da tali osservazioni, prosegue l'oratrice, discende l'opportunità di un'approvazione in tempi celeri del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, tenendo conto che il perimetro delineato rispetto all'attività della commissione d'inchiesta può integrare l'ampio ventaglio di questioni, al fine di predisporre, conclusivamente, una serie di proposte normative che contemperino le diverse esigenze di informazione e di tutela delle fede pubblica imposte dalla diffusione dei *social network*.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea in premessa che la questione della diffusione delle *fake news* rende legittimo un approfondimento parlamentare, nella consapevolezza tuttavia che da diversi anni circolano nell'opinione pubblica ricostruzioni complottiste e fantasiose, prive di alcun riferimento scientifico, la cui diffusione non può non costituire un monito per il legislatore. A suo parere, senza sminuire il valore dell'iniziativa parlamentare in esame, i principi costituzionali possono costituire un ancoraggio forte per affrontare anche un tema totalmente nuovo, costituito dal potere di censura e della sostanziale riduzione della libertà di opinione, messo in campo da organismi di natura privata con operatività globale e sovranazionale, che sono in grado di manipolare le informazioni e orientare artatamente l'opinione pubblica. La propria parte politica ritiene pertanto che la discussione generale sul disegno di legge, anche dopo il ciclo delle audizioni svolte, debba proseguire consentendo a tutti i senatori di valutare le diverse sfaccettature e i diversi punti di vista. A tal proposito, ritiene che il contrasto delle *fake news* possa essere messo in atto nell'attuale contingenza solo con interventi *ex post*, rimessi all'autorità giudiziaria - per la tutela dei singoli - o alle *authority* preposte per la tutela degli interessi collettivi lesi. Conclude il proprio intervento, ribadendo la proposta di non concludere la discussione generale, senza che tale proposta possa essere interpretata come una attenuazione della rilevanza delle questioni o dell'urgenza di intervenire.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il principio di neutralità resta un valore da tutelare per quanto riguarda internet, che è un insieme di infrastrutture e sistemi attraverso le persone possono comunicare in condizioni di parità. Al contrario, i *social network* hanno l'obiettivo di mantenere le persone all'interno delle proprie piattaforme e sono di per sé estranei al concetto di neutralità, in quanto - essendo di proprietà privata - possono rimuovere contenuti o bloccare *account*. A suo avviso, dalle audizioni svolte è emersa la necessità di approfondire dal punto di vista conoscitivo, nell'ambito della Commissione bicamerale d'inchiesta, il funzionamento delle piattaforme digitali, per accrescere anche nei cittadini la consapevolezza nell'uso dei servizi di comunicazione e la capacità di discernimento circa l'affidabilità di una determinata notizia, lasciando tuttavia alle persone la possibilità di essere esse stesse fonte di informazione, senza il rischio di subire censure.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della richiesta del senatore Grassi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per il tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio, lasciando tuttavia aperta la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non concorda con la proposta del Presidente. A suo avviso, se si conviene sulla necessità di ampliare la discussione generale, è opportuno prevedere uno spazio di

tempo congruo per consentire eventualmente di presentare proposte di modifica che tengano conto degli esiti del dibattito.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone di proseguire eventualmente la discussione generale nelle giornate di martedì 19 o mercoledì 20 gennaio, fissando per giovedì il termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 18 di giovedì 21 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1900, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1932\) D'ALFONSO ed altri.](#) - *Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo*
(Discussione e rinvio)**

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) riassume sinteticamente il contenuto del disegno di legge in titolo, che introduce disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo, in risposta all'esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che l'emergenza pandemica ha reso ancora più pressante, a trent'anni ormai dalla legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca misure di semplificazione per l'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, sono enunciati i principi ai quali devono uniformarsi le modalità concorsuali, nell'ottica di un reale snellimento delle procedure realizzabile anche con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare eventualmente forme di preselezione, nonché un accesso graduato all'impiego che tenga conto di diversi titoli preferenziali per l'assunzione.

L'articolo 2 interviene in materia di principi generali dell'attività amministrativa e di conclusione del procedimento, prevedendo, in particolare, che il procedimento amministrativo sia regolato anche dai principi di oralità e immediatezza, secondo modalità che assicurino la certezza dei tempi della decisione.

L'articolo 3 accentua la funzione svolta dal responsabile del procedimento, tanto che l'organo competente per l'adozione del provvedimento, qualora intenda discostarsi dalle indicazioni della istruttoria condotta dal responsabile, avrà l'obbligo di motivare tale decisione.

Con l'articolo 4, si dispone circa l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, rendendolo più stringente.

L'articolo 5 dispone circa le conferenze di servizi, in particolare la conferenza semplificata e la conferenza simultanea. Ancora una volta sono previsti termini più brevi rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 6 modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio assenso. In particolare, si prescrive alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nei loro siti internet istituzionali, la modulistica unificata e standardizzata, specificando che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

La formazione continua del personale dipendente della pubblica amministrazione è oggetto degli articoli 7 e 8. La formazione continua, definita dall'articolo 7 come obbligatoria, permanente e strutturale, si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente. Ciascuna amministrazione è tenuta a definire un progetto triennale di aggiornamento e qualificazione

professionale del proprio personale. È altresì prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per la formazione continua dei dipendenti pubblici, della quale l'articolo 8 disciplina composizione, durata e funzioni, con il compito di definire un Piano per la formazione continua dei dipendenti pubblici. È inoltre istituito un Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici.

L'articolo 9 definisce modalità speciali di reclutamento e individuazione del responsabile unico (RUP), prevedendo una selezione pubblica - per titoli e colloquio - finalizzata alla predisposizione di una graduatoria annuale di soggetti aventi la professionalità necessaria e le competenze richieste. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il RUP è individuato tra i soggetti compresi nella graduatoria, di volta in volta, in base a un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto idoneo.

All'articolo 10 sono definiti i contenuti del progetto, tra i quali, a titolo di esempio, il quadro delle esigenze alle quali il progetto stesso deve corrispondere, il piano delle risorse e dei costi, il programma dettagliato dei tempi di realizzazione e le modalità procedurali relative a eventuali modifiche e varianti in corso d'opera.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano alcune novelle al codice dei contratti pubblici in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, di soggetti delle stazioni appaltanti e di ANAC, alla quale è demandata la definizione, con proprie linee guida, di una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP.

L'articolo 14 dispone in materia di sanzioni a carico del RUP.

Il Capo V, con gli articoli da 15 a 19, riguarda la prevenzione del dissesto organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 15, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni amministrazione deve dotarsi di un documento di programmazione organizzativa su cui è condotta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, una misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, anche allo scopo di individuare e condividere buone pratiche.

L'articolo 16 prevede che, qualora un'amministrazione risulti incapace di svolgere i compiti istituzionalmente assegnati e abbia conseguito una valutazione negativa per due anni consecutivi, è dichiarato lo stato di dissesto organizzativo, che comporta per l'amministrazione interessata l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi individuali ad esperti e il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale.

Specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 17 per il dissesto organizzativo se si tratti di ente locale. In tal caso, l'articolo 18 disciplina la composizione e attribuzioni dell'organo straordinario per la riorganizzazione amministrativa dell'ente.

L'articolo 19, infine, prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto ordinario vi si attengano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'esigenza di un'attenta riflessione sulla opportunità di intervenire ancora una volta sul complesso di norme che riguarda la pubblica amministrazione.

Sebbene sia noto che permangono numerose difficoltà a livello organizzativo e funzionale, non è ragionevole favorire una continua e reiterata stratificazione di norme, senza prima verificarne l'impatto e lo stato di attuazione. Basti pensare, per esempio, che il decreto n. 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, recentemente approvato, interviene su molte materie che sono oggetto anche del testo all'esame.

Nota, peraltro, che le inefficienze dell'apparato amministrativo discendono più che altro dalla insufficienza ormai cronica del personale, mancando ormai da tempo le assunzioni di adeguate professionalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, data la particolare complessità della materia, sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali. Alla luce delle considerazioni della senatrice De Petris, si potrebbero orientare tale audizioni, oltre all'approfondimento del contenuto del provvedimento, anche

all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi normativi precedenti.

Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 18 gennaio il termine entro il quale indicare l'elenco dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 20/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che reca ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 nonché disposizioni in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021.

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 differisce dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Si conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, spostarsi verso un'altra abitazione privata, purché abitata, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa regione, in area gialla, e all'interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa;

- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nota come, inoltre, mediante novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, si integri la disciplina relativa alla classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Si dispone infatti che le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, siano equiparate alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio almeno moderato, con analoga incidenza settimanale dei contagi (zona arancione). L'equiparazione riguarda le misure aggiuntive e progressive, rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale, che il Ministro della salute può prevedere di applicare con propria ordinanza.

È prevista poi un'ulteriore fattispecie nella quale si collocano le regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. All'interno di tale area (cosiddetta area bianca) cessano di applicarsi le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono comunque essere adottate particolari misure restrittive, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L'articolo 2 prevede che la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

In particolare, prosegue, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita una piattaforma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. La piattaforma è predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il quale, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica, opera in modo coordinato con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico. Le diverse fasi della vaccinazione sono affidate alle regioni e alle province autonome che si avvalgono dei propri sistemi informativi vaccinali, in qualità di titolari del trattamento. Tuttavia, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, la piattaforma esegue, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse.

Le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini, su base individuale, in conformità al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe nazionale vaccini. Sono tenute, inoltre, a trasmettere i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale renderà disponibili alla piattaforma nazionale strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

Si prevede inoltre che, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salute trasmetta all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui sia stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

È infine autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'oratore illustra quindi l'articolo 4, che dispone in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021. Nello specifico, si prevede che le elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgano entro il 20 maggio 2021. A tal fine è novellato l'articolo 31-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020 ("decreto ristori"), il quale stabiliva, nel testo previgente, che le elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgessero entro il 31 marzo 2021.

Anche il termine entro il quale dovranno svolgersi le elezioni degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, già oggetto di una prima proroga operata dall'articolo 1, comma 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 125 del 2020, è ulteriormente differito dal 31 marzo al 20 maggio 2021.

L'articolo 5 novella l'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020, al fine di estendere fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

L'articolo 6, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di svolgere preliminarmente un ciclo di audizioni, per approfondire alcuni profili del decreto-legge. Cita in particolare l'articolo 3, sul quale si potrebbe sentire il Garante per la protezione dei dati personali, anche tenuto conto del precedente, a suo avviso fallimentare, dell'applicazione "Immuni". Inoltre, andrebbe affrontato il tema dei parametri, talora poco comprensibili, utilizzati per collocare le regioni all'interno delle diverse zone di restrizioni: non comprende ad esempio come mai territori con minori contagi di altri si trovino assoggettati a un regime più restrittivo. Chiede anche di svolgere una riflessione sulla compatibilità dell'attuale situazione con il perdurare dello stato di emergenza: si tratta infatti di una condizione di nuova ordinarietà con la quale si dovrà convivere per anni e che non può più a suo avviso essere ritenuta emergenziale.

Circa l'articolo 4, che dispone la proroga di termini per celebrare alcune consultazioni elettorali, nota come non vi si faccia cenno alle elezioni provinciali, che dovranno tenersi entro il 31 marzo. Per quanto si tratti di consultazioni di secondo grado, invita a evitare un inutile sovraccarico organizzativo a enti caratterizzati da risorse limitate, se si sa già che se ne disporrà il rinvio con altro provvedimento. In particolare, chiede conferma al rappresentante del Governo circa l'ipotesi che la proroga possa essere introdotta, alla Camera, in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, di proroga termini: in tal caso sarebbe opportuno che l'Esecutivo informasse per tempo le province.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa alla richiesta del senatore Augussori di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo utile approfondire alcuni contenuti innovativi del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni e propone di fissare per lunedì 25 alle ore 18 il termine per indicare i soggetti da sentire.

La commissione conviene.

Il sottosegretario MALPEZZI si impegna a fornire una risposta al quesito del senatore Augussori sulle elezioni provinciali e a farla pervenire quanto prima, anche per le vie brevi, alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in discussione generale per evidenziare come non vi sia una contrarietà della propria parte politica a intervenire legislativamente in tema di piattaforme digitali, informazioni false e formazione digitale dei cittadini.

Rispetto a tali finalità, tuttavia, non ritiene che una commissione d'inchiesta, con un orizzonte di durata di diciotto mesi, possa essere lo strumento più idoneo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone già di poteri in tale ambito e, come riportato nell'audizione presso la Camera, si è già attivata sul tema della disinformazione. Ricorda anche che gli operatori hanno adottato codici di autoregolamentazione, i quali non hanno dato tuttavia risultati apprezzabili, circostanza peraltro ricordata in audizione dal Garante per la protezione dei dati personali: anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Germania, simili tentativi non hanno avuto successo e infatti ci si è diretti verso una regolamentazione di tipo normativo.

Nota poi come nel testo manchi una definizione del concetto di *fake news*, il che farebbe rimanere indeterminato l'ambito di operatività della commissione. A suo avviso potrebbe essere più utile, come peraltro suggerito dal Garante della *privacy*, intervenire con disposizioni di legge specifiche, anche aggiornando l'articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sul trattamento illecito di dati.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto del Governo n. 240 (incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure per garantire elevati livelli di sicurezza). Lo schema di regolamento dovrà essere esaminato entro il 13 febbraio 2021.

Comunica inoltre che la Camera sta concludendo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che sarà approvato questa sera e che, una volta trasmesso al Senato, potrebbe essere assegnato alla Commissione affari costituzionali. Poiché nel testo sono state trasfuse non solo le disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, ma anche quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, che scade il prossimo 31 gennaio, il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro quella data.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se vi sia un'idea su come si svolgerà l'esame del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che occorre attendere che il provvedimento sia trasmesso al Senato e, naturalmente, che venga assegnato a questa Commissione. Data la ristrettezza dei tempi la questione

per il momento si risolve, a suo avviso, nella scelta tra incardinarlo nella giornata di martedì 26 gennaio oppure lunedì 25.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come i tempi siano così ristretti da rendere influente, anche in considerazione dell'impossibilità di apportare modifiche, un eventuale anticipo della convocazione a lunedì 25.

Il [PRESIDENTE](#) conferma quindi che la Commissione verrà convocata nella giornata di martedì 26 gennaio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 897 E CONNESSI

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di sollecitare ancora una volta l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo dei disegni di legge n. **897** e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, e sui relativi emendamenti.

Considerato che l'esame di questi provvedimenti è sospeso ormai da più di un anno, ritiene non più rinviabile una verifica delle condizioni per completare l'*iter* in sede referente.

Il **PRESIDENTE**, nel ripercorrere le vicende dell'*iter* del provvedimento e nel ricordare i solleciti inoltrati a suo tempo al Presidente della Commissione bilancio, assicura che darà seguito alla richiesta del senatore Augussori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. **240)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Riguardo ai rilievi proposti, sottolinea che sono state recepite le segnalazioni di aziende coinvolte nella realizzazione del perimetro nazionale della cybersicurezza, anche a seguito di una interlocuzione intercorsa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), attraverso il Ministro dei rapporti con il Parlamento, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

A tale proposito, precisa che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato proprio oggi il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in un testo identico a quello appena illustrato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, propone di inserire un'ulteriore osservazione riferita alla misura di sicurezza 3.3.1 dell'allegato B, nel senso di sottolineare l'opportunità di inserire al punto 1, dopo le parole "che hanno accesso ai predetti dati", il seguente periodo: "I dati digitali esternalizzati sono protetti, durante il trasporto dalla sorgente alla destinazione, per il tramite di un algoritmo di cifratura nazionale certificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza. L'Autorità nazionale per la sicurezza gestisce e distribuisce le necessarie chiavi di protezione sia simmetriche sia asimmetriche".

Poiché si tratta di una questione estremamente tecnica, che richiede - a suo avviso - un approfondimento, ritiene preferibile uno slittamento del voto sullo schema di parere alla prossima settimana.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di verificare l'incidenza a livello procedurale della modifica che si richiede di apportare allo schema di decreto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione deve valutare se procedere in ogni caso alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure rinviarla alla prossima settimana, per valutare in modo approfondito la proposta di modifica avanzata dal senatore Pagano, che risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo colma finalmente una lacuna, più volte sottolineata dal Gruppo della Lega, circa la definizione di "incidente" avente impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Rileva tuttavia l'esigenza di modificare l'osservazione n. 3, aggiungendo la seguente precisazione: "prevedendo al contempo misure incentivanti per gli operatori che garantiranno i trattamenti suddetti presso infrastrutture localizzate e gestite sul territorio nazionale". Infatti, non essendo possibile evitare che i dati siano conservati mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, soprattutto in presenza di costi minori, si potrebbe almeno incentivare la conservazione e gestione di queste informazioni all'interno del territorio nazionale. Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo a tutti i rilievi proposti dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di parere della relatrice, con l'integrazione proposta dal senatore Augussori, per disincentivare la trasmigrazione di dati sensibili in Paesi esteri, seppur facenti parte dell'Unione europea.

In ogni caso, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo schema di parere alla prossima settimana,

anche per consentire al senatore Pagano di spiegare le implicazioni di carattere tecnico che la proposta di modifica da lui avanzata comporterebbe.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con il senatore Vitali circa l'opportunità di un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

Il sottosegretario MALPEZZI si dichiara disponibile a verificare immediatamente la possibilità di recepire le proposte di modifica avanzate. Qualora ciò non fosse possibile prima del termine della seduta, il Governo accoglierebbe la proposta di un rinvio alla prossima settimana, purché lo schema di parere sia posto in votazione entro martedì 16 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che la modifica proposta dal senatore Pagano sia inopportuna, in quanto l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale, che tra l'altro comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, in considerazione dei diversi rilievi emersi nel corso della discussione, concorda sull'opportunità di un rinvio alla prossima settimana, per consentire una rivalutazione complessiva delle modifiche proposte.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) rassicura la relatrice che la proposta di modifica è stata avanzata da esperti del settore, che non metterebbero a rischio la sicurezza nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla prossima settimana, in modo da effettuare i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ritiene che ci siano elementi sufficienti per la predisposizione di uno schema di parere, che - sottolinea - dovrà necessariamente essere votato entro giovedì 18 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sia il Ministro della pubblica amministrazione sia il Ministro dell'economia, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari, hanno fatto riferimento alla necessità di una rivisitazione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta dal Governo nel mese di gennaio, soprattutto con riferimento alla parte progettuale. Ritiene che sarebbe inutile esprimere il parere su un testo che il Governo si appresta a modificare.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere

alle Commissioni riunite 5a e 14a sul testo che è stato trasmesso al Parlamento. Qualora fossero formalizzate le modifiche annunciate, sarebbe eventualmente richiesto un parere sul nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del Presidente. Eventualmente, nella predisposizione del parere, si potrà tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, nella elaborazione di eventuali osservazioni, si potranno inserire le ulteriori informazioni acquisite durante le comunicazioni sulle linee programmatiche dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e le altre audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la Commissione potrà fare riferimento a tutti gli elementi acquisiti finora, purché la maggioranza raggiunga un orientamento condiviso sullo schema di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda sull'opportunità di proseguire i lavori sul Documento al momento all'esame delle Commissioni di merito, purché il Governo tenga costantemente aggiornato il Parlamento sulle modifiche che intenderà apportare.

Sottolinea, quindi, che per il Movimento 5 Stelle assume particolare rilevanza la definizione di un percorso metodologico, informato soprattutto a principi di trasparenza, che dovrà essere seguito dai Dicasteri coinvolti nell'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, invita quindi i Gruppi a far pervenire in forma scritta eventuali osservazioni, in modo da poterne tenere conto già in sede di predisposizione, la prossima settimana, dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE - che generalmente non esercitano il diritto di voto - può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicità, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il *quorum* per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. [2120](#), recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), incaricato di riferire sul disegno di legge n. [2120](#), concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, che reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali:

- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative.

Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alla scadenza del termine, fissato per il 21 gennaio, sono stati presentati 22 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) chiede di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, anche sulla base delle deleghe che dovessero essere attribuite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Esame e rinvio)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, presentato da senatrici e senatori esponenti di tutti i gruppi parlamentari, volto a colmare alcune lacune esistenti nell'ordinamento in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi. In particolare, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dalla legge n.132 del 1985, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sull'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorra alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità. Prevede inoltre che la Repubblica favorisca il pieno sviluppo della persona e sostenga la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuova la cultura della

rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisca l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizzi la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 87 del 1953 disponendo che, nella composizione della Corte costituzionale, sia rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti - da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni - e siano previste le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della suddetta quota.

L'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 936 del 1986, prevede il medesimo equilibrio di genere nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 4, in tema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, modifica la legge n. 195 del 1958 e fissa al 50 per cento - da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni - la misura del rispetto del principio di equilibrio di genere. Prevede altresì che le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato siano stabilite in modo da garantire il rispetto di tale quota. Reca, inoltre, ulteriori novelle alla legge n. 195 del 1958 che riguardano più specificamente la presentazione delle candidature e il sistema di elezione. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui sia espresso un secondo voto, questo debba essere riferito a un candidato di sesso diverso dal primo, pena la nullità del secondo voto.

L'articolo 5 impone di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione di tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento.

L'articolo 6 riguarda gli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Inoltre, si estendono anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da queste controllate, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter e al comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale.

L'articolo 7, infine, interviene in tema di presenza femminile nei comitati di esperti di consulenza del Governo, modificando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere - anche in questo caso almeno nella misura di due quinti - da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La medesima disposizione è prevista anche nel caso in cui venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Si precisa altresì che, qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a motivo della delicatezza della materia, chiede che si svolga un approfondito ciclo di audizioni, con assegnazione di un congruo termine per l'indicazione degli esperti da sentire.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare, come termine per le richieste da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, la giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il **PRESIDENTE** comunica che al termine delle audizioni informali sul *Doc.* XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e 4 marzo scorsi, nonché nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;

ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;

considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevederne l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
- 2) valuti il Governo di riformulare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nella

parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora "dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza", al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1900](#)

Art. 1

1.0.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Definizione della disinformazione)

1. L'attività di disinformazione è un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.

2. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.

3. La disinformazione si caratterizza per l'obiettivo perseguito di distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati.»

Art. 2

2.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) definire la nozione di informazione in tutto o in parte non corrispondente al vero;»

2.2

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli», con le seguenti: «falsi, inesatti o ingannevoli ideati, presentati o promossi per causare intenzionalmente un nocumento nel pubblico o per finalità di lucro» e le parole: «le reti sociali telematiche», con le seguenti: «servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

2.3

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «compiute», inserire le seguenti: «con modalità e caratteri sistematici».

2.4

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter

del codice penale».

2.5

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sensibili» fino alla fine con le seguenti: «personali e al loro trattamento».

2.6

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) verificare lo stato di attuazione degli strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione promossi anche a livello europeo per la prevenzione e la repressione delle attività di disinformazione, istituendo all'uopo tavoli di confronto con gli operatori e le istituzioni competenti;».

2.7

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «sociali telematiche» con le seguenti: «della società dell'informazione» e le parole: «dei reati» con le seguenti: «degli illeciti».

2.8

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte a introdurre una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;».

2.9

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) definire la difformità tra legittima espressione di opinioni personali e la diffusione intenzionale di dati falsi a fini propagandistici in assenza di una verifica delle fonti;».

2.11

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.12

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) indagare sui fenomeni di diffusione massiva di notizie volutamente false e prive di fonti verificate e come tali non rientranti nel perimetro dell'articolo 21 della Costituzione;».

2.13

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.14

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;».

2.15

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative normative volte ad espandere l'ambito applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 167 del Codice della *privacy*, con l'obiettivo di offrire una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità personale realizzate abusando dei relativi dati;».

2.16

[Papatheu](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;».

2.17

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche suggerendo iniziative volte all'elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;».

Art. 3

3.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 4

4.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'elezione del presidente" con le seguenti: "Il presidente é eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione».

Art. 5

5.1

[Pagano](#)

Sopprimere il comma 4.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
227ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In merito alla discussione congiunta dei disegni di legge n. 1894 e n. 1861 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19), al fine di consentirne l'approvazione entro giovedì 18 marzo, data in cui si celebrerà ogni anno la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, si è convenuto di procedere subito all'approvazione del testo in sede redigente, con la sola modifica richiesta dalla Commissione bilancio, e di chiedere immediatamente la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato, con l'unanime consenso dei Gruppi.

Si è concordato altresì di convocare una seconda seduta pomeridiana, qualora all'esito della Conferenza dei Capigruppo - che si riunirà alle ore 15,30 - si procedesse alla riassegnazione, per incardinare il provvedimento, con acquisizione della discussione già svolta in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1894. Infine, si è stabilito di fissare un brevissimo termine per gli emendamenti, per consentire la presentazione di una proposta di modifica volta a sopprimere la disposizione aggiunta su richiesta della Commissione bilancio. Nella seduta già convocata per domani, mercoledì 17 marzo, qualora la Commissione bilancio esprima parere favorevole sull'emendamento soppressivo, si potrà così procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in sede deliberante, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e senza necessità perciò di una terza lettura parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, interviene il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) per preannunciare la presentazione di emendamenti al fine di agevolare le procedure delle operazioni elettorali, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per l'iniziativa del relatore, considerato che anche il Gruppo della Lega intende presentare proposte di modifica volte a semplificare le incombenze relative alla presentazione delle liste elettorali, che potrebbero essere tutte svolte attraverso i siti *web* dei Comuni.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura la massima apertura da parte del Governo nei confronti delle proposte emendative preannunciate, purché sia verificata la effettiva fattibilità delle misure prefigurate, affinché non si finisca per ostacolare le operazioni elettorali, al contrario di quanto auspicato.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di venerdì 19 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore avverte che ha presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato. Comunica altresì di aver presentato, insieme alla senatrice Cantù, l'ordine del giorno G/1894/1/1, pubblicato in allegato, che è stato sottoscritto anche dai senatori Collina, Augussori, Garruti, Valente, Vitali, Totaro, Grimani, De Petris, Bressa e Rojc.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del G/1894/1/1, su cui auspica che maturi una condivisione unanime in Commissione, in quanto è volto ad affiancare, alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, anche forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori

sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19. Ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, sulla base del presupposto che non sia possibile l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta. Del resto, a suo avviso, non si può pretendere che il cittadino corrisponda ai propri obblighi relativi al pagamento delle imposte, se lo Stato poi non si fa carico delle loro situazioni di necessità.

Nel ringraziare i rappresentanti del Governo che hanno contribuito alla complessa istruttoria sul provvedimento, auspica che l'Esecutivo adotti tutte le iniziative di propria competenza per prevedere forme di indennizzo a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, e per avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo, allo scopo di definire le modalità con cui riconoscere a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, un congruo risarcimento qualora sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale.

Ritira perciò gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.0.1, 5.1 e 5.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/1/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al presidente Parrini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1894](#), con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. [1861](#).

Successivamente, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato.

Il sottosegretario MALPEZZI preannuncia un orientamento favorevole del Governo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà immediatamente la richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Sottolinea, preliminarmente, di non poter accogliere la proposta di modifica formulata dal senatore Pagano, circa l'adozione di un algoritmo di cifratura nazionale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico.

A seguito della proposta, avanzata dal senatore Augussori, di incentivare la conservazione e gestione dei dati all'interno del territorio nazionale, è stata inserita la seguente premessa: «sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni». Anche nell'osservazione relativa alla misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), è stata aggiunta la precisazione che i dati meno sensibili possono essere conservati anche al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea, solo "sulla base di adeguate motivazioni".

Precisa, inoltre, che le prime due osservazioni sono state trasformate in condizioni, in conformità con lo schema di parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Infine, è stata inserita una ulteriore osservazione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere, come proposto dal senatore Augussori.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, prende atto del parere espresso dal DIS. Precisa tuttavia che la proposta di modifica era stata avanzata dal gruppo Leonardo, azienda a controllo statale, *leader* in Italia e all'estero nel settore dell'alta tecnologia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte avanzate dal Gruppo della Lega erano volte a disincentivare il trasferimento all'estero di dati sensibili, sulla base di una scelta discrezionale e magari per meri motivi economici. La nuova stesura della proposta di parere, con l'inserimento della previsione che tale evenienza sia supportata da "adeguate motivazioni" fa invece venir meno questo timore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la nuova proposta di parere proposta dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, relatore, sottolinea che, presso le Commissioni 5a e 14a, sono ancora in corso audizioni che potrebbero fornire spunti di riflessioni importanti anche per la Commissione affari costituzionali, come quella del ministro Colao.

Propone quindi di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del Documento, assicurando che nel frattempo farà pervenire informalmente ai Gruppi un primo schema di parere, sul quale potranno essere presentate proposte di integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) sottolinea che, rispetto alla scorsa settimana, non si sono registrati avanzamenti nell'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene opportuno, quindi, un ulteriore breve rinvio, nella considerazione che si è giunti ormai a metà legislatura, a meno che non si voglia dedicare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame, purché a breve, considerato che il ministro D'Incà aveva assunto l'impegno di verificare se vi fossero le condizioni per una sintesi tra le diverse posizioni, soprattutto tenuto conto dei rilievi critici formulati dal Gruppo della Lega.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, ritiene opportuno un ulteriore breve rinvio, per verificare se sia possibile individuare all'interno della Commissione un punto di convergenza, considerato che il testo è d'iniziativa parlamentare.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*), pur sottolineando l'importanza del contributo del ministro D'Incà, ritiene opportuno prevedere un breve rinvio, per consentire al Ministro di individuare un punto di caduta tra le differenti proposte, e poi procedere in ogni caso, trattandosi di disegni di legge d'iniziativa

parlamentare.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di un breve rinvio per consentire di trovare una posizione convergente tra i Gruppi. Pur ritenendo che il ministro D'Incà potrà contribuire in modo significativo alla definizione di una posizione comune, auspica che la situazione di *impasse* sia superata con una iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il disegno di legge n. 1900 è stato approvato alla Camera dei deputati quando era in carica il precedente Governo, sostenuto da una maggioranza differente. Il ministro D'Incà ha quindi assunto l'impegno di seguire l'esame del provvedimento in Commissione quando ancora non erano state attribuite le deleghe ai Sottosegretari, in particolare quella per l'editoria, ora assegnata al sottosegretario Moles, e mirava a conciliare l'esigenza di consentire che il disegno di legge proseguisse il suo *iter* pur in presenza di un mutamento del quadro politico. Auspica in ogni caso che la Commissione possa trovare al suo interno una posizione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo siano superate le criticità che ancora persistono.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come richiesto nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 4 marzo, è stata inviata al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16,45 di oggi, martedì 16 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di

cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;
ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;
considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea;
condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,
sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si preveda l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
2) si riformuli la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), dello schema, nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora «dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza», al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
e con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza e sulla base di adeguate motivazioni, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea,
b) valuti infine il Governo di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

G/1894/1/1

[Cantù](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Augussori](#), [Bressa](#), [De Petris](#), [Grimani](#), [Mantovani](#), [Rojc](#), [Totaro](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

premessi che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

- a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;
- b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 2

2.100

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso all'esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell'anno 2021. Sono altresì riammessi all'esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più puntuali all'oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell'autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio per il parere sugli emendamenti.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver chiesto la rivalutazione dell'emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del 2021.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che la ragione della improponibilità era nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti, che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riammettere all'esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3 del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l'obbligo di consegnare su supporto informatico e in formato non modificabile il *curriculum vitae* dei candidati, unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettronico, sono pubblicate sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di ieri, lunedì 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che, come convenuto, l'esame degli emendamenti è rinviato a un momento successivo all'approvazione del decreto-legge n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se si intenda rinviare anche la dichiarazione delle improponibilità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare anche la fase della illustrazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se l'eventuale approvazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della norma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla trasposizione del contenuto dell'intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 ([n. 755](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 marzo, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l'affare il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativamente apprezzabile, come quello sull'affare n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di giovedì 1° aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione dell'affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori considerazioni alla Relazione conclusiva (*Doc. XVI, n. 4*).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche), che si sono svolte nell' Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento..

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

1.0.1 (testo 2)

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche mediante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all'autenticazione dell'atto di designazione, qualora l'atto sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.»

Art. 3

3.0.20 (testo 2) (testo corretto)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»»

3.0.21 (testo 2)

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

1.1

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-*bis*, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

b) all'articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste

collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all'articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8."».

Consequentemente:

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

b) all'articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.6

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell'ultima elezione relativa al medesimo comune".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

1.7

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della consiliatura".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.8

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.".».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.9

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato. ».

1.10

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."»

1.11

[Augussori](#)

Sostituire le parole: «residenti all'estero» con le seguenti: «iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto».

1.12

[Augussori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 1, aggiungere le seguenti parole: «e Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 2

2.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sopprimere l'articolo

2.2

[Ortis](#)

Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;

2) dopo la lettera i) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita` superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 e' abrogato".

b) *Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».

2.3

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima".».

2.4

[Augussori](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elettori» con la seguente: «abitanti».

2.0.1

[Taricco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»

2.0.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative)

1. All'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni amministrative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative».

2.0.3

[Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.»

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport*
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport*
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport*
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva*
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - *Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il **PRESIDENTE**, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1549
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 196 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 199 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 163 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 1900, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Il disegno di legge n. 1549, ad esso congiunto, è d'iniziativa del senatore Faraone ed altri ed ha analogo oggetto.

L'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1900 indica i compiti della istituenda Commissione, finalizzati ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. La Commissione è chiamata, fra le altre, ad indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

La Commissione deve poi verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare

l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La Commissione deve assolvere, ancora, i seguenti compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, l'istituenda Commissione deve tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è chiamata a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è riconosciuta la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Il disegno di legge Faraone, invece, così declina le funzioni della Commissione: a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet; g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; h) promuovere,

anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Gli articoli da 3 a 8 dell'Atto Senato n. 1900 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione 1900 (in modo pressoché analogo regolati dall'altro disegno di legge).

L'articolo 3 fissa un termine per la conclusione dei lavori della inchiesta (18 mesi dalla sua costituzione). Al termine dei lavori la Commissione è chiamata a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione: di essa sono chiamati a farne parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 7 impone l'obbligo del segreto ad ogni componente della Commissione nonché per a tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il disegno di legge A.S. n. 1892 -

approvato dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*)).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Si rileva altresì che: l'articolo 1, comma 3, pone una norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale di stato civile, di rendere informazioni sul beneficio istituito in sede di esercizio della delega; l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Sono poi confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle altre previsioni dell'articolo 2. L'assegno unico e universale è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, una commissione nazionale può concedere specifiche deroghe ai criteri predetti.

Il disegno di legge A.S. n. 472, congiunto in sede di esame al precedente, reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico (quest'ultima utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia). Come emerge dai lavori preparatori svoltisi alla Camera, la soppressione delle analoghe norme di delega - presenti in quella sede e relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico - è dovuta alla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" ([A.C. n. 2561](#), cosiddetto *family act*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di

altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#)

)

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra dichiara che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'art. 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Viene evidenziato che l'intervento dell'Unione è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Viene precisato che la proposta introduce una deroga temporanea e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione. La durata della deroga è limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

[La lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea. Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori \(COM\(2020\)607\)](#), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di istituire misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

La Commissione ricorda che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico. Tali organizzazioni comprendono le linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione della pornografia minorile, nonché le organizzazioni che si prefiggono di ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori.

La direttiva 2002/58/CE (detta *di e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online. A legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva. La Commissione ritiene pertanto essenziale intervenire immediatamente.

La proposta mira a introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e

segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine (art. 1).

L'art. 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 e a talune definizioni contenute nella [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'art. 3 definisce introduce una dispensa dai citati obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilendo inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga. In particolare il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti; il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico (se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario); il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (art. 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in titolo fu presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette: esso è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere. La necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata evidenziata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta "Convenzione di Istanbul"), anche dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT: tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*).

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

L'articolo 5 impone, poi, al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. In particolare il comma 3 riporta una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede inoltre la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 - di particolare interesse per la Commissione giustizia - interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione di dati: sulla violenza fisica; sulla violenza sessuale; sulla violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; sulla violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; sulla storia familiare delle violenze in quell'ambito; sulle molestie e i ricatti sessuali. Vi è anche l'elenco minimo delle modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri anti-violenza.

Si propone parere favorevole sul testo.

Nessuno degli emendamenti proposti comporta sanzioni penali o amministrative, per cui sul punto non c'è luogo per deliberare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso

nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (*M5S*), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), alla luce del dibattito svolto, propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di una proposta sulla quale ha registrato la condivisione tra i Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 125 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute. Sono infine integrate nonché prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni connesse all'emergenza sanitaria indicate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, in scadenza il

prossimo 15 ottobre. In particolare fra le disposizioni oggetto di proroga di interesse della Commissione si segnala l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia societaria. Oggetto di proroga è poi l'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020. Con questa proroga si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Il decreto-legge in esame ha poi inserito nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-*bis*, con il quale è disposta la proroga - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono: la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti; lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Da ultimo oggetto di proroga è l'articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 22 del 2020 (conversione in Legge n. 41 del 2020). È così prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

L'articolo 2, che è quello che rileva maggiormente ai fini della competenza della 2ª Commissione, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19. Sempre nell'ottica del contenimento del contagio, nell'ambito di una strategia europea volta a prevenire la diffusione del virus a carattere transfrontaliero, si consente, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla *privacy*, l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Nella relazione al provvedimento si dà conto delle iniziative adottate a livello europeo, finalizzate a pervenire, mediante l'utilizzo di un'apposita interfaccia in corso di istituzione da parte della Commissione europea, ad uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato in Italia. Lo scambio di informazioni, che consentirebbe agli utenti di ricevere l'allerta anche nel caso di contatti avvenuti durante la permanenza in un altro Paese dell'Unione europea, oltre ad accrescere la tutela della salute dei cittadini, potrebbe costituire quindi un importante strumento per il contrasto alla diffusione del virus. La relazione sottolinea inoltre come l'interoperabilità non incida sulla impostazione normativa e tecnologica del Sistema di allerta nazionale, che resta ad adesione volontaria nonché immutato nelle modalità di funzionamento. Proprio in considerazione del ruolo che il Sistema di allerta può svolgere non solo nella fase emergenziale ma anche quale misura di prevenzione e protezione sanitaria anche a carattere transfrontaliero, si dispone infine che l'utilizzo di Immuni e della piattaforma nazionale per la gestione del Sistema di allerta, unitamente al trattamento dei relativi dati, siano operativi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria. L'articolo 4 integra la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con l'inserimento del Sars-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell'uomo. L'articolo 5, nelle more dell'adozione del primo D.P.C.M. successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, proroga la vigenza del D.P.C.M. 7 settembre 2020.

Dispone inoltre che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Salve alcune eccezioni, essi dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Tra gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1970 testé illustrato, sono vari quelli che attengono, direttamente o indirettamente, al sistema della Giustizia. Ad esempio: l'emendamento 1.24 impatta sulle procedure di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa; l'emendamento 1.28 sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo; l'emendamento 1.0.2 è sul processo amministrativo da remoto; l'emendamento 1.0.6 è sulle risorse finanziarie per soggetti accolti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza; gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 impattano su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; l'emendamento 5.0.5 è sulla proroga della banca dati del DNA. Vi è poi l'emendamento 1.0.100 del Governo, che riversa nel disegno di legge in titolo la disciplina sulle riscossioni delle entrate tributarie introdotta dal decreto-legge n. 129/2020, con i relativi subemendamenti.

Benché tutti questi testi possano offrire spunti per arricchire la discussione anche in Questa Commissione, va ricordato che l'articolo 41, comma 5 del Regolamento del Senato (come esteso, dalla prassi parlamentare, alla sede referente) limita l'oggetto della presente pronuncia ai soli emendamenti "che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative". Pertanto oltre al testo del decreto-legge rientra, nella materia oggetto del parere della Commissione giustizia, il solo emendamento 1.7 (Romano), che prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Va anche ricordato che tale emendamento fu già proposto (con numero 97.0.12) dal medesimo senatore al disegno di legge n. 1925: prima che la Commissione di merito ne pronunciasse l'improponibilità, il 24 settembre scorso la Commissione giustizia ebbe il tempo di esprimere il parere ostativo, dichiarando che il principio di tipicità e la riserva di legge confliggevano con "la genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria".

Il [PRESIDENTE](#) interviene in ordine all'articolo 5 per notare come il D.P.C.M. ivi contemplato è stato già emesso e che, *medio tempore*, risultano in via di adozione ulteriori misure decretizie. Invita il relatore pertanto a considerare la possibilità di una pausa di riflessione, per consentire alla Commissione di dominare nella sua interezza una materia in costante evoluzione.

Il sottosegretario GIORGIS avverte che il cosiddetto "decreto ristori", in via di redazione in queste ore, conterrà le misure attinenti all'amministrazione della Giustizia ed a quella penitenziaria.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone un parere favorevole sul testo in esame, altresì confermativo della precedente posizione della Commissione in ordine all'emendamento di competenza.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario della Lega, che dichiara la propria opposizione sia metodologica che di merito: il Parlamento è sistematicamente esautorato da questa modalità inaccettabile, incentrata su decreti-legge imposti col voto di fiducia; lamenta che non sono poi state recepite le richieste delle opposizioni, sul meccanismo di gestione dell'impatto del COVID sull'amministrazione della giustizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'elusione dell'impegno - consacrato dal Governo in apposita previsione di un decreto-legge già convertito - a sottoporre preventivamente al Parlamento i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure di contenimento del COVID che impattano sulle libertà dei cittadini. Si è in tal modo aggirato uno schema procedimentale che era stato

offerto alle opposizioni come modalità di condivisione decisionale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pillon, preannunciando voto contrario al parere proposto dal relatore.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), stante l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Su richiesta della senatrice Valente, il [PRESIDENTE](#) precisa che, non facendosi osservazioni, nel resoconto del 22 ottobre 2020 le parole: "c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione" vanno così lette: "poiché la riforma Orlando a regime riscrive il ruolo della magistratura onoraria e ridimensiona aspettative e portata del loro impiego, occorre uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione."

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - nel corso o a margine delle audizioni sul disegno di legge n. 1474 (Malattia liberi professionisti), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 21 ottobre scorso - è stata inviata della documentazione: non facendosi osservazioni, essa (già visibile nell'area condivisa degli utenti della piattaforma virtuale del Senato "Teca") sarà disponibile anche per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

- a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo

l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in caso di fatti oggetto di procedimento penale la Commissione procede alle testimonianze formali congiuntamente alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 568

La Commissione,

premesso che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi; tenuto conto che l'intervento dell'Unione appare necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno e che quindi la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE ;

ritenuto che la proposta introduce una deroga temporanea, limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione e che quindi la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

considerato che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

preso atto che la lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea e che il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori;

tenuto conto che la Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche;

considerato che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico;

considerato che la direttiva 2002/58/CE (detta di e-privacy) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online e che quindi a legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva;

tenuto conto che lo sviluppo della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l'accesso a materiali pornografici da parte dei minori nonché alla diffusione di materiali pedopornografici, e, dall'altro, ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro;

considerato che l'utilizzo della rete internet ha determinato significativi cambiamenti, in termini di pericolosità, anche con riguardo fenomeni presenti nel passato, quali il bullismo, il cyberbullismo e le molestie sessuali. Il cyberbullismo che ricomprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi rappresenta fra le forme più gravi e invasive di bullismo. La tecnologia consente infatti ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet;

tenuto conto che attraverso la rete e la debolezza dei sistemi di controllo e di accertamento dell'età anagrafica degli utenti, sempre più minori hanno libero accesso a materiali pornografici, la cui prolungata e reiterata visione rischia di influire sul loro sviluppo psico-fisico;

preso atto che i contenuti a sfondo sessuale sono sicuramente tra i più numerosi presenti in rete e in tutte le forme di comunicazione digitale e che si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento, soprattutto fra i minori, di alcuni fenomeni quali l'accesso a materiale pornografico anche da parte di giovanissimi minorenni nonché il *sexting*, nel quale il materiale pornografico viene autoprodotta e veicolata dallo stesso autore, con la conseguenza di porre a rischio una mole notevole di dati e di non riuscire a limitare la circolazione al di là della originaria volontà di tale materiale e l'online *grooming*, una subdola forma di abuso sessuale ai danni dei minori compiuta da adulti, che, approfittando dell'anonimato che la rete assicura, interagiscono con minori nascondendo la propria identità e generando profili falsi;

tenuto conto che proprio per contrastare tutte quelle forme di condivisione di materiale pornografico o a carattere sessuale senza il consenso o addirittura contro la volontà degli interessati la legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto, all'articolo 612-ter del codice penale, il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*);

tenuto altresì conto che con il DL 30.04.2020 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 25.06.2020 n. 70 sono state previste "disposizioni in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio" che prevedono la preinstallazione gratuita su tutti i "devices" di sistemi di "parental control" per sensibilizzare i genitori sui rischi del web e permettono un controllo da parte degli stessi sui contenuti cui i figli minori possono o non possono avere accesso;

espresso pieno apprezzamento per le finalità della proposta ovvero di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di

altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine;
condividendo le misure previste dall'articolo 3 della proposta, il quale nel prevedere una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilisce un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga, prevedendo in particolare che il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; che la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori;

esprime

parere favorevole auspicando che, anche nella prospettiva di ulteriori interventi da parte del legislatore europeo, possano essere previste:

- a) ulteriori deroghe alla disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico al fine di assicurare un più incisivo contrasto alle nuove e sempre più insidiose forme di abuso anche sessuale ai danni dei minori perpetrati attraverso l'uso della rete;
- b) ulteriori disposizioni a carico di produttori di *devices* nonché a carico degli internet providers, delle compagnie telefoniche e dei gestori delle piattaforme social volte a prevenire e tracciare la diffusione di materiale pornografico tra i minori nonché la circolazione di materiale pedopornografico e la perpetrazioni di attività di abuso sui minori, violenza di qualsiasi tipo, bullismo, *cyberbullismo*, adescamento, *grooming*, *sexting* e altre condotte dannose o pericolose per i minori.

1.4.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

[\(1900\)](#) *Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false*

[\(1549\)](#) *FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [BALBONI](#) (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussioni dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di

testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferre restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

1.4.2.2. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri, alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata.

Lo schema si compone di 34 articoli (rispetto ai 29 del testo precedentemente esaminato).

L'articolo 1, che riguarda le finalità del provvedimento, non ha subito modifiche.

All'articolo 2 - che introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto:

l'utilizzo per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di attività di commercio al dettaglio - è stato specificato che tale modalità di utilizzo deve rispettare, oltre che la normativa europea e nazionale, anche quella regionale.

Recependo le sollecitazioni contenute nei pareri espressi, l'articolo 3 introduce nel codice un nuovo articolo 2-*bis* sulla nautica sociale, intesa quale navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con scafo di lunghezza fino a sei metri, nonché quale complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore di studenti di età non inferiore a nove anni, oppure a favore di soggetti con disabilità o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità. Per quanto concerne la lunghezza massima delle unità da diporto da includere nella definizione di nautica sociale, la relazione illustrativa precisa che si è preferito optare per il valore indicato dalla Conferenza unificata (sei metri), rispetto ai dieci metri suggeriti dall'8ª Commissione del Senato nel

parere reso lo scorso 12 maggio, ritenendo il primo limite più coerente con il concetto di piccola nautica, anche in relazione all'esiguo valore commerciale delle unità di tali dimensioni. Diversamente, l'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri comporterebbe l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore commerciale e costi di esercizio e di manutenzione inconciliabili con la *ratio* della disposizione.

All'articolo 4, viene riformulata in maniera tecnicamente più corretta la definizione di "unità da diporto a comando remoto", nuova tipologia di unità da diporto la cui disciplina è collocata nell'articolo 12 dello schema in esame, che non era presente nella versione precedentemente trasmessa alle Camere. Non ha invece subito variazioni l'articolo 5 - che introduce una specifica licenza di navigazione dedicata alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - mentre è stata riformulata la disposizione dell'articolo 6, che consente al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, precisando il contenuto dell'autodichiarazione e chiarendo che essa dovrà essere presentata nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.

Sempre con riferimento alle semplificazioni relative ai documenti di bordo, è rimasto invariato il contenuto dell'articolo 7, che include il ruolino di equipaggio tra i documenti rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, mentre l'articolo 8 contiene una novella all'articolo 22 del codice della nautica che non era presente nel testo precedentemente esaminato, finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di licenza di navigazione. Non hanno subito modifiche né l'articolo 9, nel quale è stabilito che la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) al momento del rinnovo della licenza può essere temporaneamente utilizzata anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo, né l'articolo 10, che trasferisce la competenza a rilasciare il certificato di idoneità al noleggio dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile allo STED.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice della nautica, finalizzate a recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua e a dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto, nell'articolo 11 - anche alla luce dell'osservazione della 8ª Commissione volta a garantire l'unitarietà della disciplina sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti e delle moto d'acqua - si specifica che il decreto attuativo ministeriale potrà introdurre ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare, mentre le ordinanze dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente potranno provvedere solo a eventuali esigenze di carattere prettamente locale non previste nel predetto decreto.

L'articolo 12, come già accennato, non era presente nella versione precedente dello schema e introduce nel codice della nautica un nuovo articolo *27-bis*, recante la disciplina delle unità da diporto a controllo remoto. Si prevede, in particolare, che i sistemi di comando remoto di tali unità siano dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi principali e che, per ragioni di sicurezza, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengano in caso di necessità.

È stata riformulata la novella all'articolo 29 del codice, contenuta nell'articolo 13, relativa alla disciplina delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione della posizione delle imbarcazioni, in merito alla quale l'8ª Commissione aveva invitato il Governo a valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa. La nuova formulazione conferma l'obbligatorietà di uno strumento elettronico a bordo, che tuttavia non deve necessariamente essere satellitare ma può essere costituito da un apparato equivalente.

L'articolo 14 conferma le novelle all'articolo 38 del codice, relative, in particolare, all'obbligo di richiedere il ruolino di equipaggio anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

In ottemperanza a quanto richiesto anche dalla 8ª Commissione, dal contenuto dell'articolo 15 sono

state espunte, con riferimento all'articolo 39 del codice della nautica, le disposizioni che modificavano la disciplina della patente nautica per le unità con motore superiore a 750 cc, in quanto tale modifica è stata già apportata da un precedente provvedimento legislativo. Sempre all'articolo 39 è stato chiarito che, con riferimento alle patenti speciali di categoria D, eventuali limitazioni e prescrizioni dovranno essere annotate sulla patente nautica con modalità richieste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le novelle all'articolo 39-*bis* del codice, in relazione alla disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, contenute nell'articolo 16, sono state integrate per specificare che l'istituzione dell'anagrafe risponde a finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica. Accogliendo inoltre un'indicazione avanzata anche dalla 8ª Commissione, la normativa di dettaglio sull'anagrafe delle patenti nautiche è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'articolo 17, recependo le sollecitazioni contenute nei pareri, viene riformulata interamente la disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nell'articolo 47 del codice, con particolare attenzione per il noleggio parziale, che è individuato più precisamente quale noleggio alla cabina, come richiesto anche dalla 8ª Commissione. Le nuove disposizioni introdotte con gli articoli 18 e 19 apportano i necessari coordinamenti agli articoli 48 e 49 del codice.

All'articolo 20 è stato ridotto da cinque a tre anni il periodo minimo di possesso della patente nautica richiesto come requisito per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale. L'applicazione di tale previsione, in base ad una disposizione transitoria inserita nell'articolo 33 dello schema, decorre dal 1º gennaio 2022.

Con riferimento alla disciplina dell'istruttore professionale di vela, di cui all'articolo 21 dello schema, le principali novità rispetto al testo precedentemente esaminato riguardano l'introduzione di una definizione più esaustiva di tale figura professionale, che viene così distinta più nettamente da quella dell'istruttore di vela sportivo-dilettantistico, come richiesto anche dall'8ª Commissione. Vengono inoltre apportate talune precisazioni in relazione alle sanzioni amministrative e disciplinari previste. Talune precisazioni sono state apportate anche alle disposizioni sull'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, di cui all'articolo 22, in relazione, tra l'altro, ai requisiti di istruzione e di conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri) necessari per l'iscrizione e per il suo rinnovo.

Con riferimento alle osservazioni espresse della 8ª Commissione sulle scuole nautiche, all'articolo 23 è stato accolto il suggerimento di mantenere il collaboratore familiare quale possibile responsabile didattico di sedi secondarie della scuola ed è stata mantenuta la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di un numero di candidati non inferiore a dieci, si svolgano nella sede della scuola.

Non è invece stato dato seguito all'osservazione circa l'opportunità di prevedere il requisito di una pregressa esperienza nella docenza per l'assunzione dell'incarico di responsabile didattico né a quella volta a far sì che, per l'insegnamento teorico, il requisito relativo al possesso della patente da almeno cinque anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire. Con riguardo al primo aspetto, la relazione illustrativa sottolinea il carattere manageriale e non formativo delle funzioni esercitate dal responsabile didattico della scuola nautica. Con riferimento al secondo aspetto, la relazione, nell'evidenziare l'importanza del grado di qualificazione del docente nella qualità della formazione teorica offerta dalle scuole nautiche, chiarisce che si è ritenuto preferibile non ampliare la possibilità di svolgere l'attività di istruttore a soggetti con qualificazioni minori rispetto a quelle previste dalle disposizioni introdotte, che in ogni caso costituiscono già una notevole semplificazione rispetto alle norme vigenti.

Sono state apportate diverse precisazioni alla disciplina dei centri di istruzione per la nautica, di cui all'articolo 24, con riferimento, tra l'altro, alle norme sui controlli e sulle sanzioni.

Non presentano invece modifiche le disposizioni volte ad aumentare l'accessibilità degli accosti per imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, contenute nell'articolo 25, né quelle che inseriscono il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi, di cui all'articolo 26.

Alla disposizione di cui all'articolo 27, che demanda alle regioni la regolamentazione della somministrazione itinerante di cibo e bevande e dell'attività di commercio al dettaglio effettuata con unità da diporto, è stato inserito il richiamo al rispetto del regolamento europeo sull'igiene dei prodotti alimentari.

All'articolo 28 la disciplina dell'archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti, è stata integrata con norme finalizzate all'anonimizzazione dei dati acquisiti.

Non presentano novità le norme sull'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica, contenute nell'articolo 29.

All'articolo 30, nell'ambito delle disposizioni finalizzate ad allineare alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica, sono introdotte talune precisazioni sulla disciplina delle visite mediche per il rilascio delle patenti nautiche e del trattamento dei dati personali.

Non sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32, rispettivamente riguardanti l'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998 e l'individuazione, nel piano regolatore portuale, delle strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Come già anticipato, l'articolo 33, recante le disposizioni transitorie, è stato integrato con la norma sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sulle patenti nautiche già descritta all'articolo 20.

È stata infine adeguata ai pareri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 34.

In conclusione, esprime apprezzamento per il fatto che quasi tutte le osservazioni formulate dall'8ª Commissione nel precedente parere - frutto di un lavoro svolto in maniera corale - siano state recepite dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ricorda che, nella scorsa legislatura, la proposta di parere del relatore Ranucci sullo schema di decreto legislativo recante la revisione del codice della nautica da diporto fu approvata all'unanimità e auspica che un'analoga convergenza di tutti i Gruppi si possa registrare anche con riferimento all'atto oggi all'esame della Commissione.

Chiede inoltre al Relatore un chiarimento in merito alla modifica apportata all'articolo 20, in materia di noleggio occasionale.

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore Santillo per il lavoro svolto e, considerati l'esame approfondito e condiviso svolto dalla Commissione e lo sforzo del Governo per recepire nella maniera più ampia il contenuto del parere di maggio, auspica che la proposta di parere favorevole testé formulata possa ottenere il consenso di tutti i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata, in qualità di Relatore, che risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla Relatrice di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere - oltre al riferimento alle acque salse e salmastre già sollecitato nella precedente seduta - anche osservazioni in merito all'inserimento della sensibilizzazione ai temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e alla previsione di modalità concrete e non distorsive per incentivare comportamenti virtuosi. Osserva infine che la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui all'articolo 12 non include soggetti importantissimi e rappresentativi, quali le associazioni sportive, che non dovrebbero invece essere esclusi.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si dice disponibile a valutare le proposte che le pervengano non oltre la giornata odierna, al fine della presentazione e approvazione dello schema di parere nella prossima seduta. Tuttavia, osserva fin d'ora che i programmi degli insegnamenti scolastici esulano dalla competenza dell'8ª Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla

diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1900, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1900, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla 1a Commissione, il disegno di legge n. 1549, di cui propone l'abbinamento al disegno di legge n. 1900, essendo di contenuto analogo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

